

Sentenza n. 4206
del 10-12-2019
depositata il 09-03-2020

CCCC Est. I



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione II Penale

In composizione Monocratica:

dott. Maria Chiara GAETANI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

G. [REDACTED], G. [REDACTED], R. [REDACTED], nato a B. [REDACTED] il [REDACTED] residente e ivi dichiaratamente domiciliato in [REDACTED] (BS), Via [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Savoldi del Foro di Brescia

ASSENTE
~~LIBERO-PRESENTE~~ *HL*

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 186, commi II, lettera c), II bis e II sexies, decreto d.lvo n. 285/1992, perché circolava alla guida del veicolo Opel Insigna targato [REDACTED], in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro 1,72 G/L (rif. Referto degli Spedali Civili di Brescia del 12.09.2017), provocando a causa di tale condotta un incidente stradale;

con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e di aver causato un incidente

commesso in [REDACTED] (BS) il [REDACTED]

CONCLUSIONI

PM e Difesa hanno concluso come da verbale

HL

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto

Con decreto di citazione ritualmente notificato veniva instaurato il presente procedimento contro G [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED] in atti compiutamente generalizzato, contestando l'imputazione di cui in epigrafe.

Al dibattimento, celebrato nella dichiarata legale assenza dell'imputato, acquisite le prove orali e documentali richieste ed ammesse, dichiarati gli atti utilizzabili, le parti concludevano come da verbale; seguivano la camera di consiglio e la lettura in aula del dispositivo della deliberazione adottata.

Diritto

Osserva il Giudice che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito la piena prova della penale responsabilità dell'imputata per quanto ascritto.

Come emerso dal "prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali" n. [REDACTED]/2017, redatto dalla Polizia Stradale di Brescia, e acquisito sul consenso delle parti, nonché dalla deposizione del teste Z [REDACTED] G [REDACTED], in servizio presso la Polizia Stradale di Brescia, alle ore 22.35 circa del giorno 09.09.2017 il teste interveniva per il rilievo di un incidente stradale con feriti sulla SP 235 nel Comune di S [REDACTED]. Giunto sul posto alle ore 22.50 con il collega F [REDACTED] D [REDACTED], prendevano atto che l'unico mezzo coinvolto, una Opel Insignia targata [REDACTED], era nella posizione di quiete, ribaltato nei pressi di uno spartitraffico/isola salvagente di un attraversamento pedonale, e il conducente del mezzo, identificato nel prevenuto G [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED] con patente di guida, stava ricevendo le cure dai sanitari del 112.

Il teste, relativamente alla dinamica del sinistro, alle condizioni del tempo atmosferico e dello stato del fondo stradale, nonché alle condizioni fisiche del prevenuto precisava che: *"c'erano condizioni meteo avverse...copiosa acqua in acqua...questo veicolo andava ad urtare lo spartitraffico...e probabilmente a causa anche dell'acqua battente o comunque delle condizioni avverse, viabilità ridotta perché parliamo di ore notturne...Nell'occorso il soggetto aveva riportato delle*

lesioni non gravi...collaborava...assolutamente presente...Abbiamo mandato le richieste sanitarie però non sembrava in evidente stato ...di ebbrezza".

Il prevenuto veniva, quindi, accompagnato presso gli Spedali Civili di Brescia per i relativi accertamenti richiesti dalla Polizia Stradale alle ore 23.01 del 09.09.2017; il predetto nosocomio rilasciava i referti datati 12.09.2017, ID Campione nn. [REDACTED] e [REDACTED] - dai quali risultava che il prevenuto era, rispettivamente, negativo, all'esame delle urine, alle sostanze stupefacenti, e positivo, all'esame del sangue, alle sostanze alcoliche con un valore pari ad 1,72 g/l .

Dall'istruttoria è emerso altresì che il prelievo dei liquidi biologici è stato effettuato il 09.09.2017, come risulta dai predetti referti, e che l'operante Z [REDACTED] ha somministrato al prevenuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento del prelievo alle ore 0.45 del 10.09.2017, presso gli Spedali Civili di Brescia ove il prevenuto egli era stato nel frattempo condotto per approntare le cure del caso.

Esperita l'istruttoria non risulta pienamente provata la commissione del fatto contravvenzionale contestato al prevenuto, previa dichiarazione di inutilizzabilità del referto.

E' pur vero che il prelievo dall'imputato di campioni ematici e la successiva analisi degli stessi, eseguito con metodologie corrette (Metodo analitico HS-GC), provano contestualmente lo stato di alterazione dell'imputato alla guida, e la sua previa assunzione di sostanze alcoliche, peraltro ammessa dallo stesso imputato e dal teste della difesa Z [REDACTED] E [REDACTED]; tuttavia, come sopra detto, è emerso che tali accertamenti, richiesti ex artt. 186 e 187 C.d.S. (come risulta espressamente dai referti), non siano stati preceduti dal tempestivo avviso rivolto al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. proc. pen. e dall'art. 354 c.p.p.

In particolare, si ricorda che il prelievo dei liquidi biologici dalla persona per le successive analisi è riconducibile alla categoria dell'attività di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 354 co. 3 c.p.p., per la quale attività l'art. 356 c.p.p.

prevede che l'indagato ha la facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento degli stessi, senza che quest'ultimo abbia diritto di essere previamente avvisato.

Tuttavia se il prelievo ematico è compiuto dai sanitari nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, esso non rientra nell'ambito degli atti di cui all'art. 356 c.p.p., sicché non sussiste l'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Cass. 6755/2013; 34145/2011).

Nel caso specifico, tale ipotesi è da escludersi, atteso che emerge espressamente dalla citata richiesta di accertamenti sanitari in atti la sussistenza di una richiesta legittima da parte delle forze dell'ordine, atto dovuto in quanto il prevenuto, in qualità di conducente, ha determinato un incidente stradale, ma il tenore dei referti induce a ritenere che i prelievi siano stati effettuati su espressa richiesta delle Forze dell'Ordine e non nell'ambito dell'approntamento di cure mediche

Tempestivamente dedotta dal difensore – in sede di conclusioni – è la nullità conseguente al sopra detto mancato avvertimento al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; trattasi, invero, di nullità a regime intermedio da dedursi, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma II, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Sezioni Unite "*Bianchi*", n. 5396/2015).

Ritenuti inutilizzabili, per le motivazioni sopra esposte, gli esiti degli accertamenti sanitari e conseguentemente inutilizzabili le prove strumentali eseguite, in assenza di elementi sintomatici (come riferito dallo stesso operante) e fattuali (neppure la dinamica dell'incidente ha fatto ritenere che esso fosse stato causato da una condizione di ebbrezza del conducente) può indurre a ritenere che sia stato superato il limite di 0,8 g/l previsto dalla fattispecie (lett. b) dell'art. 186 c.p. C.d. S.) a rilevanza penale; l'imputato G. G. R. quindi, deve essere mandato assolto dall'imputazione lui ascritta, per la contravvenzione lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544 c. 3 c.p.p. viene indicato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve G [REDACTED] dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione in giorni 90.

Brescia, 10/12/2019

IL G.O.T.

M. Chiara Gaetani



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Depositato in Cancelleria
Brescia, 09.03.2020
il cancelliere
Adriano Baldini

